

IL DECRETO-LEGGE N. 144 DEL 2022 “AIUTI TER”

Il decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022, il cosiddetto decreto “Aiuti ter”, prevede “ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

*Con questo provvedimento, tra i suoi ultimi atti, il Governo Draghi ha messo in campo un ulteriore pacchetto di norme con l’obiettivo di **contenere gli effetti** derivanti dall’**aumento del costo dell’energia** e **sostenere l’economia** con interventi che spaziano dalla proroga e dal rafforzamento dei **crediti di imposta** a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale alla riduzione di **accisa e IVA sui carburanti** per tutto il mese di ottobre, fino ai **contributi straordinari** per chi gestisce servizi di **trasporto pubblico**, per le **associazioni e società sportive dilettantistiche**, per il **Terzo settore**, per gli enti che forniscono **servizi sociosanitari e sociali** alle persone disabili, per i **cinema** e i **teatri**, per le **scuole paritarie**, per i **patronati**. Viene esteso inoltre il bonus carburanti nel settore **agricoltura e pesca**, mentre slitta a fine ottobre la scadenza per aderire alla regolarizzazione degli indebiti utilizzi del **bonus ricerca e sviluppo**.*

*In materia di **lavoro**, il decreto prevede parziali correttivi alle **norme anti-delocalizzazioni** introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, con un forte inasprimento delle sanzioni per le realtà che decidono di abbandonare l’Italia senza un accordo con le organizzazioni sindacali, e una **nuova indennità una tantum di 150 euro** destinata a **lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati**.*

*Nell’ambito degli **obiettivi previsti dal PNRR**, tra le altre cose sono accelerate le procedure autorizzatorie per la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture individuati nel **“Programma nazionale per la gestione dei rifiuti”**, prevedendo appositi poteri sostitutivi in caso di inerzia da parte delle autorità competenti. È istituito l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti e degli imballaggi. Sono estese le procedure per l’accesso al **“Fondo per l’avvio di opere indifferibili”** anche agli interventi di titolarità degli enti locali finanziati con le risorse del “Piano Complementare” al PNRR ed è stabilito che le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici o per la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi PNRR possano essere utilizzate dalle amministrazioni per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.*

*Il giudizio del **Gruppo del Pd - Italia democratica e progressista** su questo provvedimento, varato a suo tempo dal Governo Draghi, resta complessivamente positivo, perché come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto Piero De Luca](#) contiene “previsioni che hanno permesso di dare continuità alle misure adottate, per dare ossigeno a famiglie, lavoratori, imprese ed enti locali”. Dopo di che, in Commissione speciale e poi nel voto finale in Aula le nostre deputate e i nostri deputati hanno scelto l’**astensione**, in*

considerazione del fatto che **tutti i nostri emendamenti** mirati a rafforzare e a prorogare queste azioni **sono stati respinti**. “Particolarmente grave”, ha osservato sempre De Luca, “è stata la bocciatura della norma sul cosiddetto pay back rispetto ai sistemi sanitari regionali”, così come “sbagliata è stata poi anche la bocciatura della proposta che abbiamo fatto di aumentare la soglia Isee per consentire alle famiglie di beneficiare dei bonus sociali legati al pagamento delle bollette”.

Detto che al pacchetto complessivo di misure sono stati destinati **14 miliardi** e che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede anche l'**abrogazione del decreto-legge n. 153 del 2022**, con salvezza degli effetti, ecco le **principali novità** contenute nel provvedimento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo Draghi “Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” [AC 5](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Presentato alla Camera dei deputati nella XVIII legislatura il 23 settembre 2022 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Assegnato alle Commissioni riunite Commissione speciale istituita il 19 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 e del Regolamento.

CAPO I - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 1)

Si ripropongono alcuni **crediti di imposta** disciplinati dai precedenti provvedimenti di sostegno e aiuto adottati dal Governo nel corso del 2022 per **contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas** sostenuti dalle **imprese** allo scopo di estenderli anche ai costi sostenuti nei mesi di **ottobre e novembre 2022** e di innalzare la misura di tali agevolazioni.

Si tratta in particolare: del credito d'imposta per le **imprese energivore**, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022; del credito d'imposta per **imprese gasivore**, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici; del credito d'imposta per **imprese dotate di contatori di energia elettrica** di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW **diverse dalle energivore**, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata sempre nei mesi di

ottobre e novembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per **imprese non gasivore**, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico.

Le disposizioni regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità e infine prorogano al **31 marzo 2023** il termine per usufruire dei crediti stessi, riferiti al terzo trimestre 2022.

Credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (art. 2)

Viene riconosciuto un **credito d'imposta** a favore delle imprese che esercitano **attività agricola**, della **pesca** e **agromeccanica** pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'**acquisto del carburante** per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre solare del 2022. Per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca l'agevolazione è estesa per lo stesso periodo anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del **gasolio** e della **benzina** utilizzati per il **riscaldamento delle serre e dei fabbricati** produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Il credito d'imposta è **cedibile**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti. Il credito d'imposta è **utilizzato dal cessionario** con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la data del 31 marzo 2023.

Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia (art. 3)

Si interviene sulle **garanzie** che **SACE** è autorizzata a concedere sui finanziamenti bancari alle **imprese** con sede in Italia che sono state **colpite dagli effetti economici** negativi conseguenti all'**aggressione russa all'Ucraina**.

Si prevede, in particolare, che le garanzie sui **finanziamenti bancari** concessi alle imprese per esigenze di **pagamento delle fatture per consumi energetici**, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, siano prestate a titolo gratuito qualora il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del tesoro poliennali (BTP). Si stabilisce poi che l'**ammontare** garantito del finanziamento può essere **elevato** fino a coprire il **fabbisogno di liquidità** per i successivi dodici mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi sei mesi per le grandi imprese, in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia classificabile come **impresa a forte consumo di energia**. Si interviene anche sulle condizioni di **accesso alla garanzia** e si sopprime il requisito per cui le imprese beneficiarie devono aver subito una contrazione della produzione o della domanda.

Vengono inoltre **modificate le condizioni** per il **rilascio della riassicurazione SACE dei crediti da fattura energetica** sopprimendo l'inciso che limitava l'operatività della misura alle sole imprese con fatturato non superiore a 50 milioni di euro e si consente che la garanzia SACE possa essere rilasciata a titolo gratuito nei casi in cui il premio applicato dalle imprese di assicurazione non superi la componente di rendimento applicabile dei buoni del tesoro poliennali (BTP) di durata media pari a dodici mesi.

La **garanzia del Fondo di garanzia Pmi sui finanziamenti individuali**, successivi al 24 settembre 2022 e destinati alla copertura del pagamento delle **fatture energetiche**, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, può essere **concessa a titolo gratuito** laddove siano rispettate le condizioni sopra previste per la gratuità delle garanzie SACE. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento dell'importo del finanziamento a favore di tutte le imprese, a prescindere dalla classe di merito di credito di appartenenza di esse.

Si interviene infine sull'art. 64, co. 3 del decreto "Semplificazioni" del 2020, che disciplina la procedura di rilascio delle garanzie SACE nell'ambito di finanziamenti volti a favorire **progetti** riconducibili al **green new deal**, innalzando da 200 a 600 milioni di euro il limite di ammontare garantito oltre il quale il rilascio della garanzia SACE è subordinato alla decisione ministeriale.

Accisa e imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (art. 4)

Con una modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente viene **prorogata** dal 18 al 31 ottobre 2022 e **dal 4 al 18 novembre 2022** la più volte disposta **riduzione delle aliquote di accisa** applicabili ad alcuni **prodotti energetici utilizzati come carburanti** e l'applicazione di un'aliquota **Iva ridotta**, pari al **5 per cento**, alle **forniture di gas naturale impiegato in autotrazione**.

Contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali (art. 5, co. 1-2)

Viene **incrementato di 200 milioni** di euro per il 2022 l'importo del **contributo straordinario** autorizzato dal decreto-legge n. 17 del 1° marzo 2022 per garantire la continuità dei **servizi erogati dagli enti locali**, in relazione alla **maggiore spesa** per utenze di **energia elettrica e gas** derivante dalla crisi energetica. L'incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro a favore dei Comuni e per 40 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province.

Incremento del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale per compensare l'aumento dei prezzi delle fonti energetiche (art. 5, co. 3, 4 e 6)

Definito un nuovo intervento per incrementare di **1.400 milioni di euro** le risorse previste per il **finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale** standard, finalizzato a far fronte ai maggiori costi dati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia.

Contributo *una tantum* a favore delle strutture sanitarie private accreditate (art. 5, co. 5)

Prevista la possibilità di riconoscimento per il 2022, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di un **contributo *una tantum*** a favore delle **strutture sanitarie private accreditate** e titolari di accordi contrattuali con il Servizio sanitario dello stesso ente territoriale. La misura massima del contributo, che è concesso in relazione all'incremento del **costo sostenuto** per le utenze relative all'**energia elettrica** e al **gas**, è pari allo 0,8 per cento del limite di finanziamento pubblico della struttura previsto per il 2022 in base al singolo accordo contrattuale.

Utilizzo avanzi di amministrazione di Regioni e Province autonome per emergenza energetica (art. 5, co. 6-bis)

In sede referente è stata attribuita alle **Regioni** e alle **Province autonome**, per il **2023**, la facoltà di utilizzare la **quota libera di avanzo di amministrazione** per il finanziamento di **spese correnti** connesse con l'**emergenza energetica** in corso.

Esonero rendiconto per i contributi straordinari agli enti locali (art. 5, co. 6-ter)

Nel corso dell'esame in sede referente, è stato stabilito di **esonerare** per il 2022 gli **enti locali** dall'**obbligo di rendiconto dei contributi straordinari** ricevuti per disposizioni di legge per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas.

Trasporto pubblico locale e regionale (art. 6)

È incrementata la dotazione del fondo istituito dall'art. 9, co. 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (il cosiddetto "Aiuti bis"), aggiungendo ai 40 milioni già stanziati **ulteriori 100 milioni di euro** destinati a riconoscere agli **esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale** su strada, lacuale, marittimo o ferroviario un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021, per l'incremento di costo sostenuto nel **terzo quadrimestre 2022** per l'**acquisto del carburante** (al netto dell'imposta sul valore aggiunto).

Contributi a fondo perduto per enti sportivi che gestiscono impianti sportivi e piscine (art. 7)

Disposto, per il 2022, un **incremento di 50 milioni di euro** del "**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**", da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Enti del Terzo settore (art. 8)

In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo e nel quarto trimestre del 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito **Fondo** con una dotazione di **120 milioni di euro** per il 2022 finalizzato al riconoscimento di un **contributo straordinario** a favore degli **enti** iscritti al Registro unico nazionale del **Terzo settore**, delle organizzazioni di **volontariato** e delle **associazioni di promozione sociale**, delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale** iscritte alla relativa anagrafe e degli **enti religiosi civilmente riconosciuti**, che erogano **servizi sociosanitari e socioassistenziali** svolti in regime residenziale, semiresidenziale per **persone con disabilità**.

Realizzazione di nuova capacità di rigassificazione (art. 9)

La **disciplina agevolativa e semplificatoria** prevista dall'art. 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 per la realizzazione di **opere** finalizzate all'**incremento della capacità di rigassificazione nazionale** mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente, viene estesa alle istanze di autorizzazione presentate dai soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture, nei seguenti casi: qualora, in sede di autorizzazione "unica", siano imposte **prescrizioni**; qualora sopravvengano fattori che impongono **modifiche sostanziali o localizzazioni alternative**.

Contributo del Ministero dell'Interno, del Ministero della Giustizia e degli Uffici giudiziari alla resilienza energetica nazionale (art. 10)

Si prevede che il **Ministero dell'Interno**, il **Ministero della Giustizia** e gli **Uffici giudiziari** utilizzino direttamente o affidino in concessione, in tutto o in parte, i **beni demaniali** o a qualunque titolo in loro uso, per installare **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**, anche ricorrendo, a date condizioni, alle risorse del PNRR per la copertura dei relativi oneri. Ai Ministeri, agli Uffici giudiziari e ai terzi concessionari dei beni demaniali si consente di costituire **comunità energetiche rinnovabili nazionali**, anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a 1 MW. Le comunità energetiche così costituite, in deroga alla disciplina vigente, possono accedere ai relativi regimi di sostegno.

Contributo energia e gas per cinema, teatri, istituti e luoghi della cultura (art. 11)

Sono stanziati, per il 2022, **40 milioni di euro** per mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, istituti e luoghi della cultura** (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).

Rifinanziamento del Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti (art. 12)

È **incrementato di ulteriori 10 milioni di euro** il **Fondo bonus trasporti**, istituito dal "Decreto Aiuti" (art. 35 del decreto-legge n. 50 del 2022) e già incrementato da 79 a 180 milioni dal "Decreto Aiuti bis" (art. 27 del decreto legge n. 115 del 2022), per l'erogazione di un contributo in caso di acquisto, entro dicembre 2022, di un **abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale**, regionale e interregionale o ai servizi di **trasporto ferroviario nazionale**. Il bonus è nominativo ed è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento (annuale, mensile o relativo a più mensilità) da acquistare nel mese in cui si è richiesto e ottenuto: il periodo di validità del buono è infatti limitato al mese solare di emissione, anche se si effettua l'acquisto di un abbonamento annuale o mensile che parte dal mese successivo. Il buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere e comunque entro il limite massimo di 60 euro.

Contributo alle scuole paritarie per fronteggiare l'aumento dei costi energetici (art. 13)

Per il 2022 è **incrementato di 30 milioni di euro** il **contributo** finalizzato al mantenimento delle scuole elementari parificate e alla **realizzazione del sistema prescolastico integrato**, previsto dall'art. 1, co. 13, della legge n. 62 del 2000, per sostenere l'aumento dei **costi energetici**.

Sostegno del settore del trasporto (art. 14)

Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali registratisi sul prezzo dei carburanti in conseguenza della crisi internazionale in atto, è autorizzata la spesa complessiva di **100 milioni di euro** per il 2022, da destinare al sostegno del settore dell'**autotrasporto di merci** e del **trasporto di persone su strada**.

Contributo *una tantum* in favore degli istituti di patronato (art. 15)

Si attribuisce un **contributo *una tantum* di 100 euro a ciascuna sede** centrale, regionale, provinciale e zonale degli **Istituti di patronato** – riconosciuta alla data del 24 settembre 2022 – a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle **utenze di energia elettrica e gas** e nel limite di spesa di 769 mila euro per il 2022.

Procedure di prevenzione incendi (art. 16)

Stabilito il dimezzamento dei termini previsti dal Regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, al fine di agevolare l'installazione di **impianti fotovoltaici e solari termici** sulle coperture e sulle facciate di **edifici** a servizio di attività soggette ai **controlli di prevenzione incendi**: fino al 31 dicembre 2024 sono ridotti da sessanta a trenta giorni dalla presentazione della documentazione completa i termini entro i quali il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente si pronuncia sulla conformità dei progetti alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti (art. 17)

È innalzato da 35 mila a **62 mila euro** l'**importo massimo dei finanziamenti**, a favore di **piccole e medie imprese agricole e della pesca**, ammissibili, a determinate condizioni, alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea).

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Indennità *una tantum* per i lavoratori dipendenti (art. 18)

Prevista la corresponsione di una **indennità *una tantum* di 150 euro** a favore dei **lavoratori dipendenti** con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre **fino a 1.538 euro**. Secondo le stime elaborate dal Governo sono **6,7 milioni** i **lavoratori** destinatari della misura. L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non

costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Indennità *una tantum* per pensionati e altre categorie di soggetti (art. 19)

Previsto il riconoscimento di una somma di **150 euro**, a titolo di **indennità *una tantum***, ai **pensionati con reddito fino a 20 mila euro**, nonché a percettori di **prestazioni assistenziali**, titolari di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, dottorandi e assegnisti di ricerca, collaboratori sportivi, lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, lavoratori domestici, lavoratori agricoli, lavoratori autonomi privi di partita IVA, nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.

Incremento delle risorse per l'indennità *una tantum* per i lavoratori autonomi (art. 20)

Stabilito un **incremento di 150 euro** dell'indennità ***una tantum*** già prevista per il 2022 nella misura di 200 euro, a favore dei **lavoratori autonomi**, compresi i soggetti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato. La dotazione complessiva del relativo Fondo viene quindi elevata da 600 milioni di euro a 1.012,5 milioni.

Recupero delle prestazioni pensionistiche indebite (art. 21)

Si differisce al **31 dicembre 2023** il termine per la trasmissione della richiesta di **recupero**, da parte dell'Inps, delle **prestazioni pensionistiche indebite**, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti i periodi d'imposta 2020 e 2019 (per quest'ultimo periodo limitatamente alle verifiche in base ai dati trasmessi dal titolare del trattamento pensionistico e non già disponibili per una qualsiasi amministrazione pubblica).

CAPO III – MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Economia circolare e rafforzamento attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (art. 22)

Sono introdotte disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai **fabbisogni impiantistici** individuati dal **Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR)** e dal **PNRR**, e a prevedere e disciplinare l'istituzione, presso il Ministero della Transizione ecologica, dell'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

Fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 23)

Per i **Comuni** destinatari della **richiesta di autorizzazione** alla realizzazione e all'eventuale gestione di una **infrastruttura di ricarica** su suolo pubblico o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, viene introdotto l'**obbligo di dare pubblicità** dell'avvenuto ricevimento delle domande in parola e, nel caso di più istanze concorrenti, di concedere l'autorizzazione all'esito di una procedura valutativa trasparente. Inoltre, restringendo il

campo di applicazione della disposizione originaria, è specificato che le **misure tariffarie per la fornitura dell'energia elettrica** destinata alla **ricarica dei veicoli**, che l'ARERA è chiamata a definire, sono riferite **esclusivamente** alle componenti a copertura dei **costi di rete** e degli **oneri generali di sistema**.

Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia (art. 24)

Per dare attuazione agli interventi del PNRR, con riferimento agli investimenti legati all'**utilizzo dell'idrogeno** in **settori hard-to-abate** e all'allocazione delle relative risorse finanziarie pubbliche, si individua la società DRI di Italia S.p.A. come soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto (*direct reduced iron*) – con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini della produzione esclusivamente da fonti rinnovabili – aggiudicati ai sensi del Codice degli appalti e delle altre vigenti disposizioni di settore. In considerazione dell'evoluzione del contesto, è apparso necessario adottare queste misure anche nella prospettiva di agevolare il complesso processo di **transizione del plesso siderurgico di Taranto** verso un modello di **produzione eco-sostenibile**.

Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari (art. 25)

Si dispone che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, siano destinate, per un importo pari a **660 milioni** di euro, ad acquisire la disponibilità di **nuovi posti letto** presso **alloggi o residenze** per studenti delle **istituzioni della formazione superiore**.

Misure per la riforma degli istituti tecnici (art. 26)

Previsto un **riordino** del sistema dell'**istruzione tecnica superiore**, finalizzato in particolare ad **allineare** i curricula e i percorsi di apprendimento agli obiettivi di innovazione digitale del Piano Nazionale "Industria 4.0." e alla domanda di competenze proveniente dal tessuto socio-economico, nonché a promuovere la continuità con il percorso degli ITS Academy.

Misure per la riforma degli istituti professionali (art. 27)

Previste modifiche alla disciplina del sistema di **istruzione professionale** finalizzate a rafforzare la connessione con gli obiettivi tecnologici di cui al Piano Nazionale "Industria 4.0.", a semplificare le procedure per il passaggio tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e a favorire i processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale.

Misure per la riforma degli istituti professionali (art. 28)

Disposta l'istituzione presso il Ministero dell'Istruzione dell'**Osservatorio nazionale per l'istruzione tecnica e professionale**, per rafforzare la connessione tra il sistema di istruzione tecnica e professionale e le filiere produttive e professionali di riferimento, con funzioni consultive e di proposta. All'Osservatorio nazionale è associata l'istituzione di osservatori locali operanti su base regionale presso gli uffici scolastici regionali.

Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (art. 29)

Analogamente a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi PNRR, anche per gli **enti locali** attuatori degli **interventi del piano complementare** si introduce un meccanismo di **preassegnazione automatica delle risorse finanziarie**, per ciascun intervento, di un **importo aggiuntivo** rispetto a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, pari al **15 per cento dell'importo già assegnato**.

Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici (art. 30)

Introdotte disposizioni in materia di **utilizzo di economie** risultanti da **contratti pubblici** o **concessioni di contributi pubblici** relativi agli interventi del PNRR, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate possano essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari degli interventi per **far fronte ai maggiori oneri** derivanti dall'**incremento dei prezzi** delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.

Piattaforme per la gestione di informazioni e dati relativi all'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dello Sviluppo economico (art. 31)

Si autorizza il Ministero dello Sviluppo economico ad affidare direttamente la realizzazione di **piattaforme informatiche** per garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la gestione dei dati e processi relativi a società ed enti *in house*, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle **misure previste dal PNRR**.

Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici (art. 32)

Si attribuisce ad **Invitalia S.p.A.** la promozione della definizione e della conclusione di **appositi accordi-quadro** per l'affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l'affidamento dei contratti pubblici, al fine di **accelerare l'avvio degli investimenti del PNRR**.

Concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria (art. 33)

Previste modifiche alla disciplina relativa alla procedura di **accesso alla magistratura** consentendo l'accesso al concorso ai neolaureati e prevedendo la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per l'espletamento delle prove. Modifica inoltre la disciplina relativa alle commissioni di concorso, prevedendo che i professori universitari che ne sono membri possano chiedere direttamente al proprio ateneo, e senza necessità di un decreto ministeriale, l'esonero parziale o totale dall'attività didattica.

Estensione e rifinanziamento della misura PNRR a favore delle farmacie rurali sussidiate (art. 34)

Estesa anche alle **farmacie rurali sussidiate** che si trovano **al di fuori delle Aree interne del Paese** la possibilità di accedere ai **finanziamenti** stanziati nell'ambito del **PNRR**. A tal

fine è prevista la copertura dell'onere di 28 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027.

Assunzioni a tempo determinato per l'attuazione dei progetti del PNRR (art. 34-bis)

Con questa misura, introdotta in sede referente, si dispone che al **personale assunto** con contratto **a tempo determinato** dagli **enti locali** per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, possono essere affidati gli **incarichi di responsabile unico** del procedimento negli **appalti** e nelle **concessioni**.

CAPO IV – ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Partecipazione dello Stato italiano al Programma di assistenza all'Ucraina (art. 35)

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative assunte dall'Unione europea nell'ambito dell'**assistenza macrofinanziaria eccezionale** a favore dell'**Ucraina**, al relativo rilascio della garanzia dello Stato, per un importo complessivo massimo di 700 milioni di euro per il 2022 per la copertura, nei limiti della quota di spettanza dello Stato italiano, dei rischi sostenuti dall'Ue.

Modifica alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa (art. 35-bis)

Si interviene sulla disciplina del **Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa**, prevedendo che la garanzia massima dell'80 per cento sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il Tasso effettivo globale (Teg) sia superiore al Tasso effettivo globale medio (Tegm), nel rispetto di determinate condizioni.

Ulteriore incremento per il 2022 del finanziamento dei centri di assistenza fiscale (art. 36)

Previsto per il 2022 un ulteriore incremento di 15 milioni di euro (per un incremento totale di 28 milioni) del finanziamento statale per le **convenzioni** tra l'**Inps** e i **Centri di assistenza fiscale (Caf)**.

In materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese non vertenti in situazioni di crisi (art. 37)

Si introducono alcune modifiche alla disciplina sui **vincoli procedurali** per i **licenziamenti** che siano di **numero superiore a cinquanta** e connessi alla **chiusura**, nel territorio nazionale, di una **sede o struttura autonoma** da parte di **datori di lavoro** rientranti in una **determinata soglia dimensionale**. Si modificano alcuni termini temporali e gli effetti del mancato completamento della procedura in oggetto e si introduce una clausola di salvaguardia per le eventuali condizioni di maggior favore per i lavoratori previste dalla

contrattazione collettiva. Si introduce inoltre un'ulteriore misura a carico del datore di lavoro, con riferimento ad alcuni esiti delle procedure rientranti nella disciplina in oggetto.

Riversamento del credito di imposta ricerca e sviluppo (art. 38)

Sono **prorogati i termini** previsti per **regolarizzare**, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli **indebiti utilizzi** in compensazione del **credito d'imposta** previsto per investimenti in attività di **ricerca e sviluppo**. Si chiarisce inoltre che ai fini dell'attestazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo necessaria per avvalersi dell'agevolazione fiscale introdotta dall'art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, è applicabile la procedura già prevista dall'art. 23 del decreto legge n. 73 del 2022 in materia di credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e innovazione estetica.

Clausole sociali per l'affidamento dei servizi museali (art. 39)

Sancita l'**applicabilità delle "clausole sociali"**, previste dal Codice dei contratti pubblici al fine di **tutelare la stabilità occupazionale** del personale impiegato, nel caso in cui il Ministero della Cultura affidi a società *in house* a esso collegate i **servizi di assistenza culturale** e di **ospitalità per il pubblico** svolti negli istituti e nei luoghi della cultura, già svolti da operatori economici privati.

Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese (art. 40)

Si **proroga al 31 dicembre 2022**, salvo disdetta dell'interessato, l'applicazione delle disposizioni che hanno stabilito l'**esonero**, inizialmente non oltre il 31 dicembre 2021, dalle **autorizzazioni in materia di beni culturali** e di **immobili ed aree di interesse paesaggistico**, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di **strutture amovibili**, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'**attività di ristorazione** e di somministrazione di pasti e di bevande.

Copertura finanziaria domande di finanziamento agevolato su linea progettuale PNRR M1.C2.I5 Fondo 394/1981 (art. 40, co. 1-bis)

In base a quanto stabilito in sede referente, si dispone che per **le domande di finanziamento agevolato** riferite alla linea progettuale del PNRR "**Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/1981 gestito da SIMEST (M1.C2.I5)**" eccedenti il limite di spesa autorizzato, si provvede nei limiti e alle condizioni di cui agli aiuti di stato "*de minimis*", a valere sulle risorse attualmente disponibili del Fondo stesso, per un ammontare fino a 700 milioni e sulla quota di risorse del Fondo per la promozione integrata per il connesso cofinanziamento a fondo perduto, fino ad un ammontare massimo di 180 milioni.

Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel registro internazionale (art. 41)

Per adeguare l'ordinamento interno a una decisione della Commissione europea, la C (2020) 3667 *final* dell'11 giugno 2020 sul caso SA 48260 (2017/NN), si apportano modifiche al decreto-legge n. 457 del 1997 (convertito nella legge n. 30 del 1998), che contiene una

disciplina di **particolare favore fiscale e contributivo** riguardante le **navi destinate alla navigazione internazionale**.

Capo V – Disposizioni finanziarie e finali

Destinazione dei proventi derivanti dal meccanismo di compensazione sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (art. 42)

Si modifica la disciplina delle modalità di **versamento dei proventi** derivanti dal **meccanismo di compensazione a due vie** sul **prezzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili**, di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge n. 4 del 2022, prevedendo che questi siano versati direttamente al bilancio dello Stato (attualmente sono versati ad apposito Fondo istituito presso la CSEA) e che restino acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 3.739 milioni di euro. In particolare, tra le altre cose si prevede ora che i proventi siano versati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), entro il 30 novembre 2022 in modo cumulato per il periodo da febbraio ad agosto 2022 e su base mensile per i mesi successivi, all'entrata del bilancio dello Stato, e che restino acquisiti all'erario fino a concorrenza del predetto importo complessivo.